



# COMUNICATO UFFICIALE n° 1

## del 27 ottobre 2010

(composto da n° 11 pagine)

**Sommario:**

- ❖ Organigramma
- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia 4/2010
- ❖ Norme di partecipazione 2010/2011 e Circolare 31 maggio 2010
- ❖ Buoni d'ordine materiali Agla e Magazzino Lega Nazionale Calcio

**Lega Calcio Uisp**  
**Segreteria nazionale**  
**Via della Viola, 1 06122 Perugia**

tel. 075.57.27.542 fax 075.57.26.684

e-mail: [calcio@uisp.it](mailto:calcio@uisp.it)

sito web: [www.uisp.it/calcio](http://www.uisp.it/calcio)

**Organigramma Lega Nazionale Calcio Uisp:**

<b>Presidente</b>	Simone Pacciani
<b>Vicepresidente</b>	Andrea Casella
<b>Presidente del Consiglio</b>	Salvatore Madau
<b>Consiglio nazionale</b>	Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Vittorino Caniato, Roberto Cellai, Andrea Casella, Luca Dalvit, Claudia Fogliazza, Gianfranco Galluccio, Giuseppe Giletto Lazzaro, Enzo Gola, Salvatore Madau, Michele Manno, Giuseppe Marra, Renato Molinelli, Paris Moni, Gino Montecchi, Dario Nocera, Paolo Palma, Tiziano Pesce, Enrico Piersanti, Sergio Vinciprova. Invitati permanenti: Vincenzo Gresolindo, Francesca Turchetti.
<b>Direzione nazionale</b>	Simone Pacciani, Alessandro Baldi, Andrea Casella, Tiziano Pesce.
<b>Coordinatore Segreteria</b>	Sergio Biscarini
<b>Settore Attività Coordinatore Commissione Attività</b>	Paris Moni Giampiero Barrocu, Vincenzo Cubito, Luca Dalvit, Giuseppe Giletto Lazzaro, Giuseppe Marra, Dario Nocera, Francesca Turchetti.
<b>Settore Arbitrale Coordinatore Commissione Arbitrale</b>	Paolo Palma Fabio Basile, Massimiliano Bertoli, Vittorino Caniato, Daniele Federici.
<b>Settore Disciplina e Normativa Generale Coordinatore Commissione Disciplina e N.G.</b>	Tiziano Pesce Paolo Campochiaro, Roberto Cellai, Renato Molinelli, Enrico Piersanti, Tore Sabino.
<b>Corte Nazionale di Giustizia Responsabile Componenti</b>	Rocco Varraso Silvia Borselli, Rosa La Terra Pirre'.
<b>Settore Formazione Coordinatore Commissione Formazione</b>	Roberto Bertani Paolo Della Tommasa, Sergio Vinciprova.
<b>Politiche Sociali</b>	Simone Pacciani, Orlando Giovannetti, Michele Manno.
<b>Responsabile Settore Giovanile</b>	Gino Montecchi
<b>Responsabile Bilancio e Contabilità</b>	Enzo Gola
<b>Responsabile Immagine e Comunicazione</b>	Claudia Fogliazza
<b>Responsabile Impiantistica Manifestazioni</b>	Pietro Girardi

# CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

## - DECISIONE N. 4/2010 -

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Rocco Varraso - responsabile

Silvia Borselli - componente

Rosa La Terra Pirrè - componente

ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Sig. LEPRI Alessandro

### Svolgimento del procedimento

Con atto del 30 Agosto 2010 il Sig. Lepri Alessandro proponeva ricorso ex art. 63 lett b) del Regolamento di Disciplina, avverso la decisione della Commissione Disciplinare di Appello di Modena, pubblicata sul Bollettino Ufficiale UISP Bassa Romagna di Lugo del 25 Agosto 2010, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente veniva disposta la squalifica del Lepri fino all' 8 Febbraio 2011, in applicazione degli articoli 128, 132 con l'aggravante di cui all'art. 26, riducendo la squalifica disposta in primo grado fino all' 8 Gennaio 2012, ai sensi dell'art. 137 R.D., in relazione ai fatti verificatisi in occasione della gara disputata il giorno 8 Luglio 2010 tra le squadre "Bar Roma" e "Baffo" valida come finale della manifestazione Torneo Arci S. Lucia di Faenza, arbitrata dalla sezione UISP di Lugo, partita nella quale il Lepri venne espulso dal Direttore di Gara e dopo la notifica del provvedimento disciplinare con un gesto di stizza lanciava a terra una bottiglietta d'acqua e gettava una sedia in direzione dell'arbitro non colpendolo. I giudici di seconda istanza, non ravvisando nel comportamento del Lepri gli estremi dell'atto di violenza hanno disposto la riduzione della squalifica deliberata in primo grado ed in applicazione degli articoli 128 e 132 R.D. che puniscono rispettivamente le proteste e/o comportamenti irraguardosi nei confronti degli Ufficiali di gara e gli atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi, hanno squalificato il ricorrente per 7 mesi (fino all'8 Febbraio 2011).

Ed è proprio la quantificazione della squalifica in relazione agli articoli applicati dai Giudici di Appello che costituisce l'oggetto del ricorso in terza istanza dell'interessato che chiede a questa Corte una ulteriore riduzione della sanzione comminata in considerazione della asserita non corretta applicazione delle pene sancite dal Regolamento di Disciplina per le violazioni contestate. Il ricorrente afferma infatti che la sommatoria delle sanzioni base previste dagli articoli 128 e 132 RD applicate con il massimo della pena, determina un totale di 2 mesi e 3 giornate di squalifica e anche applicando l'aggravante speciale di cui all'art 26 RD (applicabile per altro solo all'art. 132) si arriverebbe ad un massimo di 6 mesi e 3 giornate, ma mai a 7 mesi, così come disposto dai Giudici di Appello. Il ricorrente chiede inoltre l'applicazione delle attenuanti in considerazione del fatto che si è subito attivato per ovviare al proprio comportamento illecito, porgendo le scuse all'arbitro al termine della gara ed inviando una e-mail di scuse alla Lega di competenza territoriale ed in considerazione del comportamento tenuto nei 15 anni di partecipazione a manifestazioni sportive UISP e/o FIGC nelle quali non ha mai riportato squalifiche per motivazioni comportamentali.

Il ricorrente chiede inoltre alla Corte di accertare la regolarità del Torneo, organizzato da un Circolo ricreativo ARCI ed arbitrato dalla sezione arbitrale UISP di Lugo (RA), al quale potevano partecipare giocatori non tesserati UISP che non avrebbero potuto essere squalificati, come invece successo al ricorrente. Tale situazione avrebbe comportato, secondo il ricorrente, un ingiusto danneggiamento per i soli tesserati UISP, gli unici passibili di sanzioni disciplinari.

## Motivazione

In merito alla prima contestazione mossa dal ricorrente, l'art. 27 del Regolamento di Disciplina in tema di criteri di applicazione della sanzione prevede che questa debba essere graduata tra il minimo ad il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto. Quest'ultima deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Occorre inoltre tenere conto degli effetti dannosi dell'atto illecito ed in genere dell'offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta. Dopo la quantificazione della sanzione base, si devono operare diminuzioni od aumenti di pena tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (art. 23 R.D) o aggravanti (artt. 25 e 26 R.D.). Nell'ipotesi in cui ricorra l'aggravante speciale di cui all'art 26 R.D. e dunque l'atto illecito sia stato commesso ai danni di un Ufficiale di Gara, di un Procuratore arbitrale o di un Dirigente UISP, come nel caso in esame, tale aggravante speciale, che determina un obbligatorio aumento della pena in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo deve essere sempre considerata prevalente sulle attenuanti, eccezion fatta per l'ipotesi di concorso con l'attenuante di cui all'art. 23/b, quando la provocazione è stata posta in essere dall'Arbitro, fattispecie non riscontrabile nei comportamenti all'esame della terza istanza. Nel caso concreto infatti, anche alla luce dell'integrazione della documentazione pervenuta a questa Corte in data 17/9/2010 contenente il supplemento del referto arbitrale, le note gara e la delibera di secondo grado, appare corretta la qualificazione del fatto illecito effettuata dai Giudici di Secondo Grado, non si può però non notare che anche applicando il massimo delle sanzioni previste dagli articoli 128 (per il quale, ai sensi dell'art. 26 non si può applicare l'aggravante speciale di cui all'art. 29) e 132 per il quale l'applicazione del massimo edittale aggravato ex art 29 determina un massimo di 6 mesi di squalifica, non si arriva ai 7 mesi di sanzione disposti in appello.

Considerato il comportamento posto in essere dal ricorrente contrario al principio di lealtà di cui all'art. 2 lett e) della Carta dei Principi e comunque da condannare con fermezza questa Corte applicando i criteri di graduazione della sanzione di cui all'art. 27 R.D. ritiene congrua una squalifica di 6 mesi, fino all'8 Gennaio 2011.

In merito alla contestazione relativa alla non applicabilità delle sanzioni disciplinari ad altri atleti partecipanti al torneo, ma non tesserati UISP, si evidenzia come il torneo in questione rientri tra le attività non ufficiali ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Attività, ma non per questo al di fuori dell'applicazione dei precetti sanzionatori contenuti nel Regolamento di Disciplina UISP, tutti i partecipanti sono infatti passibili di sanzioni disciplinari, anche se non tesserati UISP, per il solo fatto di prendere parte al torneo, infatti pur trattandosi di attività non ufficiale questo non autorizza nè giustifica soci UISP o terzi a porre in essere comportamenti contrari alla lealtà sportiva che devono essere sanzionati ai sensi della Normativa. Per questo non appare corretta l'asserzione del ricorrente che afferma che non avrebbe ricevuto alcuna squalifica se non fosse stato un tesserato UISP, la sanzione disciplinare, a giornate o a tempo, irrogata dagli organi disciplinari UISP avrebbe infatti comunque avuto efficacia nelle manifestazioni UISP, ufficiali e non, poste in essere sotto l'egida della nostra Associazione.

### P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- accoglie parzialmente il ricorso proposto dal Sig. Alessandro Lepri, riducendo la squalifica a tutto l'8 gennaio 2011 ex artt. 128 e 132 R.D.;
- dispone la restituzione della cauzione versata per effetto della dichiarazione di accoglimento del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Calcio UISP Lugo e alla Lega Calcio UISP Modena per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, li 4/10/2010

f.to Rocco Varraso  
f.to Silvia Borselli  
f.to Rosa La Terra Pirrè

# **NORME DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2010-2011**

## **FINALI NAZIONALI**

### **CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile**

-ambito agonistico-

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine perentorio del 01 giugno 2011.
2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un'Associazione per Regione (la Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l'Associazione vincitrice.
3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5 donne).
4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.
5. Entro il 15 febbraio 2011 ogni Lega regionale deve:
  - comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
  - inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2010:
  - le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell'iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione;
8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è di carattere agonistico.

**RASSEGNE NAZIONALI**  
**CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile**  
-ambito agonistico e non agonistico-

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di Partecipazione.
2. Entro il 15 febbraio 2011 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.  
Le iscrizioni delle Associazioni affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.
3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.  
Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2010 le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione;
5. La lista degli atleti delle Associazioni –se richieste- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.
6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2010.
7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

**RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE**  
**CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile**  
-ambito agonistico-

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega.

Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l'Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.

2. Entro il 15 febbraio 2011 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione.

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio

4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.

5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall'articolo 31RA, pena l'esclusione dalla stessa manifestazione.

6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp. La lista non potrà essere né modificata né integrata dopo la sua consegna.

#### Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2011; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un'Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell'art. 31 RA- anche la regolarità del tesseramento.

Entro il 31 dicembre 2010 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d'iscrizione.

Entro il 1° marzo 2011 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le manifestazioni nazionali.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:

- la formula delle manifestazioni;
- l'eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte.

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC  
ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP  
"Circolare del 31 maggio 2010"**

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3ª categoria (o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A e calcio a 5 maschile serie A e B, nella stagione sportiva 2010-2011 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, giovanili, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2010.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

### **CALCIO A 11**

**A.** In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2010-2011 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

**LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2011.**

**B.** Gli atleti di 2ª e 1ª categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2011 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD.

### **CALCIO FEMMINILE**

Valgono le limitazioni previste al punto 1. In deroga, le atlete che partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc giovanili possono partecipare all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp.



**CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35/40**

Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc nei campionati di Promozione, Eccellenza NON POSSONO PARTECIPARE a gare dell'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35/40 della Lega Calcio Uisp pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 144 RD

**1.1. Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.**

**EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC**

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.

**Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2010**

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3a cat. (1)	si	si	si	---
Calcio a 11 1a e 2a cat. (1)	*	si	si	---
Calcio a 11 promoz. Eccell. (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie A, B (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 serie D, C2, C1, C	si	si	si	---
Calcio a 5 femminile	---	---	---	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	---	---	---	no
Calcio a 11 femm. serie D, C2/C1, B	---	---	---	si

\* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2010-2011 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) con esclusione del proprio settore giovanile

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA AGLA"**  
**DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
<b>KIT COMPLETO ARBITRO</b> composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 57,60	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo-grigio-nero-rosso)				€ 22,80	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo-grigio-nero-rosso)				€ 22,80	
PANTALONCINO ARBITRO nero				€ 12,00	
CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP				€ 5,90	
CALZETTONE ARBITRO nero senza logo				€ 5,90	
BORSA ARBITRO modello soccer bag				€ 19,00	
TUTA MICROFIBRA/interno rete R200				€ 28,00	
TUTA poliestere R200				€ 23,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA BW740/PILE				€ 39,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA NO PILE 1030				€ 28,00	
BOMBER RR800				€ 32,00	
TUTA FELPATA Z100				€ 28,00	
TUTA MEXICO				€ 20,00	
ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY				€ 12,00	
PALLONI CALCIO A 11 K1				€ 50,00	
PALLONI CALCIO A 11 K50				€ 27,00	
PALLONI CALCIO A 11 K100 E R100				€ 10,00	
PALLONI CALCIO A 5 BOLA ONE				€ 35,00	
PALLONI CALCIO A 5 F100				€ 16,00	
FISCHIETTO FOX				€ 6,60	
COPPIA BANDIERINE				€ 15,60	
MONETA TESTA/CROCE METALLO				€ 2,00	
	<b>TOTALE ORDINE</b>			<b>€</b>	

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO [www.agla.it](http://www.agla.it)

**Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail ([calcio@uisp.it](mailto:calcio@uisp.it)). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.**

**BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE  
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP**

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE		
SIG.			
INCARICO:	INDIRIZZO:		
CELL:			
TEL:	CAP:		
FAX:	E-MAIL:		
<b>MATERIALE</b>	<b>QUANTITÀ N°</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>IMPORTO €</b>
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009		€ 3,00	
REGOLAMENTO CASISTICA ED. MARZO 2010		€ 4,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 1,50	
TACCUINO IN S/COMPLETO (ELEGANT)		€ 11,80	
MATITINA		€ 0,55	
CARTELLINO SEGNARETI		€ 0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 2,45	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 2,45	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 3,10	
TESSERA ARBITRO		€ 2,00	
TESSERA ALLENATORE		€ 2,00	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		€ 2,00	
TESSERA OSSERVATORE		€ 2,00	
BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2010/11		€ 0,20	
REFERTO ARBITRO CALCIO		€ 0,10	
REFERTO GUARDALINEE		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA		€ 0,10	
REFERTO OSSERVATORE SPECIALE		€ 0,10	
BANDIERA LEGA CALCIO		€ 10,00	
GAGLIARDETTO		€ 6,00	
	<b>TOTALE ORDINE</b>		<b>€</b>

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio Uisp con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 12,50 ad un massimo di € 16,50.